



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 23 del 31/05/2022

OGGETTO: Recesso dall'APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Dismissione quote societarie.

L'anno **duemilaventidue** addì **31** - **trentuno** - del mese **maggio** alle ore **20:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente: Rigotti Lucio**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Miori Lorenzo	Sindaco	Presente
Frizzera Nicola	Consigliere	Presente
Bortoli Mirko	consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Rigotti Ilaria	Consigliere	Assente
Paissan Andrea	consigliere	Presente
Sommadossi Luca	Consigliere	Presente
Dallio Valeria	consigliere	Presente
Sommadossi Veronica	consigliere	Assente
Rigotti Lucio	Consigliere	Presente
Sorio Marco	Consigliere	Presente
Margoni Gabriele	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Assente
Verones Michele	Consigliere	Presente
Depaoli Roberto	consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **15** (di cui favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5)

Consiglieri assenti: **3**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Il Presidente: Rigotti Lucio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, n. 2 comma 3, esecutiva a pubblicazione avvenuta.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- la legge n. 190/2014 – cd. Legge di Stabilità 2015 – che istituisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico delle società partecipate") che dispone:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

Accertato, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Richiamata la legge provinciale n. 8 del 12/11/2020, recante "Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici"

Ricordato che:

- la promozione turistica del territorio di Vallelaghi fino al 31.12.2021 è stata curata dall'Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi";

- gli ex Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, avevano approvato, nel corso del 2007, una convenzione per l'ampliamento dell'ambito di attività dell'azienda per il turismo Trento e Monte Bondone, prima limitato al solo Comune di Trento, anche ai Comuni di Aldeno, Calavino, Cavedine, Cimone, Garniga Terme, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, al consorzio turistico Tre Cime Monte Bondone, al consorzio turistico Valle dei Laghi e Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone, richiedendo contestualmente l'ampliamento dell'ambito di promozione turistica al territorio di tutti i predetti Comuni.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- gli ex Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, contestualmente all'ampliamento dell'ambito di promozione turistica, hanno aderito al soggetto di promozione turistica denominato "Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, società consortile a responsabilità limitata, sottoscrivendo una quota pari ad € 5.000,00 cad. Il comune di Vallelaghi risulta pertanto aver sottoscritto complessivamente n. 3 quote, per un valore di € 15.000,00

- la L.P. 12.08.2020 n. 8 ha ridefinito la disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, prevedendo quanto segue:

art. 5 comma 1:

*"(...) il sistema del marketing turistico del Trentino è strutturato su più funzioni tra loro integrate svolte da:
a) aziende per il turismo (APT) , responsabili della qualità dell'esperienza turistica e dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista, nei rispettivi ambiti territoriali; (...)*

art. 5 comma 2

Ai fini di questa legge il territorio provinciale è organizzato in undici ambiti territoriali individuati nella tabella A e in massimo cinque aree territoriali.(...)

La tabella A allegata alla citata legge provinciale 8/2020 comprendeva il Comune di Vallelaghi nell'ambito n. 8 denominato "Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi",

- con deliberazione n. 20 di data 20.05.2021 il Consiglio comunale di questo Comune ha richiesto alla Giunta Provinciale la variazione della configurazione territoriale d'ambito, con spostamento dei Comuni di Vallelaghi, Madruzzo e Cavedine dall'ambito n. 8 "Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi" all'ambito n. 7 "Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano", come consentito dal comma 3 articolo 5 della L. P. 8/2020, e dall'articolo 5 del D.P.P. 22 marzo 2021, n.8-42/Leg.

- con deliberazione n. 2023 di data 26.11.2021 la giunta provinciale ha approvato apposito regolamento (D.P.P. 02/12/2021 N. 20-54/Leg) recante la "Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg", con il quale il Comune di Vallelaghi è stato inserito nell'ambito n. 7

- l'Azienda per il Turismo di riferimento nell'ambito territoriale del Comune di Vallelaghi risulta pertanto essere la società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A." in ossequio alle disposizioni e finalità di cui alla Legge Provinciale 12 dicembre 2020, n. 8

- per effetto della citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 dd. 26.11.2021, l'ambito territoriale "Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano" è stato rinominato in "Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi".

Considerato opportuno alla luce della nuova ridefinizione territoriale per lo svolgimento delle attività di marketing turistico recedere dalla società nel frattempo rinominata "Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone", chiedendo contestualmente il rimborso del valore delle 3 quote di partecipazione possedute dal Comune di Vallelaghi, per un valore pari ad euro 15.000,00, posto che la predetta società non svolge più servizi a favore del Comune di Vallelaghi

Ritenuto pertanto di procedere a dismettere le quote possedute, precisando che si provvederà quanto prima ad acquisire quote di partecipazione nella società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.", ormai subentrata nella gestione dei servizi di interesse di questa amministrazione finalizzati alla promozione turistica del territorio.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2;
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (LP 12 agosto 2020, n. 8);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 29.12.2016;

Visto il nuovo regolamento di contabilità del Comune di Vallelaghi, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 06.04.2018;

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Silvano Beatrice, Roberto Depaoli, Patrizia Ruaben, Federico Sommadossi, Michele Veronesi) su 15 consiglieri presenti votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal presidente resi con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. di recedere, per quanto in premessa esposto, dalla società consortile attualmente rinominata "APT Trento Monte Bondone" chiedendo contestualmente il rimborso del valore di euro 15.000,00 relativo alle n. 3 quote possedute dal Comune di Vallelaghi,
2. di introitare la somma di cui al punto 1. al capitolo 3000 del bilancio;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio competente all'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, fatti salvi gli atti di competenza del Sindaco;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi.
5. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Rigotti Lucio

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	CIG	CUP
Oggetto del Movimento					
INS_ACC Accertamento	2022	3000	15.000,00		
Recesso dall'APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Dismissione quote societarie.					

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2022_566.rtf.pdf.p7m	PARERE	25/05/2022
(8E93011E100E6FA214B49B8858EEC747978D590FE89C04758C9601353ADFF6FC)			
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	PARERE_SIR_2022_566.rtf.pdf.p7m	PARERE	25/05/2022
(1B06717DC5CC5EBC856A140ABD6FDF5E376A5170296E89CAD3DC24A46EF12220)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2022_566.rtf.pdf.p7m	PARERE	25/05/2022
(6B3746559B5112D4E857362DB3B5F605914EA0658DB5037DAAC97F4BBD4B3543)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.